



**COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO**  
*(Provincia di Vicenza)*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

ANNO 2020  
**N. 15 del Reg. Delibere**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2020**

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. N. 3605 del 23.07.2020, in via Chiesa Nuova, 3 in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria, in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
rag. Tasso Gabriele	Sindaco	Presente
Bacco Adriano	Componente del Consiglio	Presente
Rancan Sara	Componente del Consiglio	Presente
Bauce Alessandra	Componente del Consiglio	Presente
Antoniazzi Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Xompero Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Beltrame Rina	Componente del Consiglio	Presente
Dalla Barba Davide	Componente del Consiglio	Assente
Bocchese Susy	Componente del Consiglio	Presente
Santolini Jonathan	Componente del Consiglio	Presente
Mioli Chiara	Componente del Consiglio	Presente

N. Presenti 10    N. Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Ruggeri Elena.

il Sig. Tasso rag. Gabriele nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

*Il Sindaco evidenzia l'importanza del presente provvedimento soprattutto segnalando che, se sul piano urbanistico l'accoglimento di alcune istanze ha comportato la riduzione di entrate dell'Ente, dall'altro, questa mancata entrata non è stata compensata dall'aumento delle aliquote dell'IMU. Non essendoci interventi, si passa alla votazione.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

**PRESO ATTO**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**DATO ATTO CHE** il Comune di San Pietro Mussolino non ha mai applicato la TASI, a partire dall'anno di istituzione, provvedendo ad azzerare annualmente l'aliquota;

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**DATO ATTO CHE** l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**RILEVATO CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**PRESO ATTO CHE** con il Regolamento Comunale per l'applicazione della "nuova" IMU, adottato in questa seduta del consiglio comunale, all'art. 4 comma 1 è stata prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**CONSIDERATO CHE** i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Montorso Vicentino sono esenti dall'imposta in quanto rientrano nel disposto di cui all'art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019;

**CONSIDERATO CHE** il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC;

**RICHIAMATO** l'art. 1, L. n. 160/2019:

-comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

-comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

-comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

-comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

-comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

-comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

**RITENUTO**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazione</i>	<i>Note</i>
Abitazione principale “di lusso” accatastata nelle categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze	4 per mille	€ 200,00	Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
Immobili di categoria catastale D, esclusa D10	8,80 per mille	€ 0,00	Gettito riservato allo Stato 7,6 per mille Gettito riservato al Comune 1,2 per mille
Terreni agricoli	Esenti	€ 0,00	Art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019
Aree fabbricabili	7,60 per mille	€ 0,00	
Per tutti gli altri immobili	8,80 per mille	€ 0,00	

**RICHIAMATO** l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

**RILEVATO CHE**, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**PRESO ATTO CHE** la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno d’imposta 2021;

**ATTESO CHE**, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**VISTO** l’art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**DATO ATTO CHE:**

- il D.L 17 marzo 2020, n. 18, ha differito al 31.05.2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

- l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che: “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;

- l'art. 138 del D.L. 19/05/2020 n° 34 c.d. "decreto rilancio" ha abrogato il soprarichiamato comma 779 della Legge di bilancio ed ha conseguentemente allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 fissato al 31/07/2020;
- l'art. 106 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in L.n. 77 del 17/07/2020, ha ulteriormente prorogato al 30/09/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della "nuova" IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il decreto legislativo 267/2000;

**VISTI** i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal Responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

- presenti n. 10;
- votanti n. 10;
- favorevoli n. 10;
- contrari n. 0;
- astenuiti n. 0;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che il Comune di San Pietro Mussolino non ha mai applicato la TASI, a partire dall'anno di istituzione, provvedendo ad azzerare annualmente l'aliquota;
- 2) di confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) in vigore per l'esercizio finanziario 2019 anche per l'anno 2020 nelle seguenti misure:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazione</i>	<i>Note</i>
Abitazione principale "di lusso" accatastata nelle categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze	4 per mille	€ 200,00	Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
Immobili di categoria catastale D, esclusa D10	8,80 per mille	€ 0,00	Gettito riservato allo Stato 7,6 per mille Gettito riservato al Comune 1,2 per mille
Terreni agricoli	Esenti	€ 0,00	Art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019
Aree fabbricabili	7,60 per mille	€ 0,00	
Per tutti gli altri immobili	8,80 per mille	€ 0,00	

- 3) di prendere atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- 4) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi alla pubblicazione della presente deliberazione, al

fine della sua efficacia, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la seguente votazione:

presenti n. 10;  
votanti n. 10;  
favorevoli n. 10;  
contrari n. 0;  
astenuti n. 0;

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2020

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

San Pietro Mussolino, li 23/07/2020

Il Responsabile del Settore

F.to rag. Tiziana Consolaro  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

---

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2020

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio rag. Tiziana Consolaro, esprime PARERE favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

San Pietro Mussolino, li 23 luglio 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to rag. Tiziana Consolaro  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Tasso rag. Gabriele  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

Il Segretario Comunale

F.to Ruggeri Elena  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 03/08/2020 al 18/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Comune di San Pietro Mussolino, li 03/08/2020

Il Segretario Comunale

F.to Ruggeri Elena  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

---

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 29/07/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 14/08/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Li, 03/08/2020

Il Segretario Comunale

F.to Ruggeri Elena  
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 03/08/2020